



# Università Vita-Salute San Raffaele

## DECRETO RETTORALE N. 1462

### IL RETTORE

- **Vista** la legge 9 maggio 1989, n. 168;
- **Vista** la legge 19 novembre 1990, n. 341;
- **Visto** lo Statuto dell'Università Vita-Salute San Raffaele;
- **Vista** la legge 15 maggio 1997, n. 127;
- **Visto** il Decreto Ministeriale 3 novembre 1999, n. 509, recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei;
- **Visto** il Regolamento Didattico d'Ateneo dell'Università Vita-Salute San Raffaele emanato con D.R. n. 307 del 14 settembre 2001 e successive modificazioni e integrazioni;
- **Viste** le delibere degli organi accademici;
- **Visto** il parere espresso dal Consiglio Universitario Nazionale nella adunanza del 05 luglio 2006;
- **Visto** il decreto direttoriale del Ministero dell'Università e della Ricerca del 04 agosto 2006.

### DECRETA

La parte generale del Regolamento Didattico di Ateneo dell'Università Vita-Salute San Raffaele di Milano viene modificata ed integrata come segue ed entra in vigore con decorrenza immediata.

#### *Art. 8 – Funzioni ed Organi delle Facoltà*

- 1) Le Facoltà, nella composizione prevista dallo Statuto d'Ateneo, hanno compito primario di organizzare l'attività didattica, tenendo conto delle esigenze degli studenti e di un'equa ripartizione dell'impegno didattico dei docenti.
- 2) Laddove per qualsiasi motivo non sia ancora costituito il Consiglio di Corso di Studio, le relative competenze vengono assunte dal Consiglio di Facoltà.
- 3) Le Facoltà possono istituire quelle Commissioni Permanenti o Temporanee che risultino necessarie alle Facoltà stesse o ai Consigli di Corso di Studio, disciplinandone modalità di funzionamento, attribuzioni e composizione nei rispettivi Regolamenti.

#### *Art. 11 – Competenze dei Consigli di Corso di Studio*

- 1) Le competenze attribuite ai Consigli di Corso di Studio, oltre quelle previste dalla legge, dallo Statuto d'Ateneo e quelle delegate dalla Facoltà, ricomprendono:
  - 1) le proposte relative al regolamento del corso di studio;
  - 2) i pronunciamenti in materia di:
    - equipollenza di titoli accademici conseguiti all'estero in base ad accordi culturali e riconoscimenti di titoli accademici conseguiti all'estero, nonché riconoscimento di studi svolti all'estero; tale competenza potrà essere esercitata in conformità alla legislazione vigente salvo restando i poteri e le eventuali autorizzazioni da parte di Enti previsti dalle norme vigenti.
    - immatricolazione studenti con titolo di studi medi conseguiti all'estero.
- 2) Qualora un corso di studio sia istituito in una Facoltà ma alla sua attivazione concorrano più Facoltà, ai Consigli di Corso di Studio interfacoltà sono attribuiti compiti didattici ed organizzativi definiti in un quadro di riferimento di cui alle delibere indicate all'art. 6, punto 2.

#### *Art. 12 – Crediti formativi universitari*

- 1) L'unità di misura del lavoro di apprendimento necessario allo studente per l'espletamento delle attività formative prescritte per il conseguimento di un titolo di studio universitario è il credito formativo universitario.
- 2) Al credito corrispondono, salvo diversa disposizione dei Decreti ministeriali, 25 ore di lavoro di apprendimento, comprensive di ore di lezione, di esercitazione, di laboratorio, di seminario e di altre attività formative, ivi comprese le ore di studio individuale. Anche i programmi delle attività formative dovranno tenere conto del tempo di studio individuale.
- 3) Ai sensi dell'art. 5, co. 2 del Regolamento quadro, la quantità di lavoro di apprendimento svolto mediamente in un anno da uno studente impegnato a tempo pieno negli studi universitari è fissata in 60 crediti.
- 4) L'ordinamento didattico dei corsi di studio assegna per ogni tipo di attività formativa (descritte nell'art. 10 del Regolamento quadro) un determinato numero di crediti riferendoli, per quanto riguarda quelle previste nelle lettere a), b), c) del co. 1 del medesimo art. 10, ad uno o più settori scientifico-disciplinari nel suo complesso, nel rispetto dei Decreti Ministeriali (art. 11, co. 3, lett. C) del Regolamento quadro).
- 5) I regolamenti didattici dei corsi di studio, di cui all'articolo 9 del presente Regolamento, determinano il numero di crediti per ogni singolo insegnamento e ogni altra attività formativa (art. 12, co. 2, lett. B del Regolamento quadro), coerentemente con gli obiettivi formativi programmati e previa acquisizione del parere favorevole della commissione paritetica di cui alla normativa vigente. Alla commissione di cui sopra istituita presso l'Università Vita-Salute San Raffaele e/o le relative Facoltà, composta pariteticamente da rappresentanti dei docenti e degli studenti spetterà altresì l'esame dei problemi riguardanti lo svolgimento delle attività didattiche.
- 6) L'assegnazione dei crediti a ciascuna disciplina o a ciascuna attività formativa deve corrispondere al rilievo didattico che essa ha nella formazione di base o professionalizzante.
- 7) Qualora due o più corsi di studio omonimi all'interno dell'Università Vita-Salute San Raffaele di Milano attivino le medesime discipline, alle stesse dovrà essere attribuito uguale numero di crediti.
- 8) La frazione dell'impegno orario complessivo riservata allo studio personale o ad altre attività formative di tipo individuale è determinata nel regolamento didattico di corso di studio e in ogni caso conformemente alle disposizioni o determinazioni vigenti. Fatto salvo quanto previsto da disposizioni specifiche in ordine al suddetto punto, tale frazione non può comunque essere inferiore alla metà

dell'impegno orario complessivo, salvo nel caso di prevalente presenza di attività formative ad elevato contenuto sperimentale e pratico

*Art. 13 – Acquisizione e riconoscimento dei crediti e decadenza dalla qualità di studente*

- 1) I crediti corrispondenti a ciascuna attività formativa sono acquisiti dallo studente con il superamento dell'esame, ferma restando la valutazione del profitto individuale espressa con una votazione in trentesimi per gli esami e in centodecimi per la prova finale, con eventuale lode.
- 2) L'Ordinamento didattico dei corsi di studio stabilisce quali crediti, oltre quelli già acquisiti, saranno riconosciuti necessari per l'eventuale prosecuzione degli studi presso la stessa o altra università convenzionata (art. 9, co. 4 del Regolamento quadro).
- 3) In caso di trasferimento dello studente da altra Università non convenzionata ed in tutti gli altri casi in cui non sia stata possibile una predeterminazione dei crediti riconoscibili ai sensi del comma precedente, le strutture didattiche effettuano il riconoscimento dei crediti rispettando i seguenti criteri (art. 5, co. 5 del Regolamento quadro);  
il Consiglio di corso di studio procede al riconoscimento automatico dell'utilità dei crediti acquisiti nel corso di provenienza fino a concorrenza del numero dei crediti dello stesso settore scientifico-disciplinare (o insieme di essi) previsti dall'ordinamento didattico del corso di destinazione; per integrare eventuali differenze nel numero dei crediti in un determinato settore scientifico-disciplinare, sono utilizzate le attività integrative di cui al comma 6.  
Qualora il riconoscimento abbia ad oggetto attività formative non corrispondenti ad insegnamenti e per le quali non sussiste neppure il riferimento comune del settore scientifico-disciplinare (art. 12, co. 2, lett. A) del Regolamento quadro), il Consiglio di corso di studio procede al riconoscimento valutando il caso concreto sulla base delle affinità didattiche e culturali.
- 4) Il regolamento del corso di studio può derogare ai criteri di riconoscimento dei crediti di cui al comma 3. In tal caso, la deroga deve essere espressa ed il regolamento stesso deve necessariamente indicare i criteri di riconoscimento alternativi. In mancanza, trovano diretta applicazione i criteri di cui al già citato comma 3.
- 5) Il Consiglio di corso di studio può riconoscere come crediti, secondo criteri predeterminati nel Regolamento del Corso di studio, le conoscenze e abilità professionali certificate ai sensi della normativa vigente in materia, nonché altre conoscenze e abilità maturate in attività formative di livello postsecondario alla cui progettazione e realizzazione l'Università Vita-Salute San Raffaele di Milano abbia concorso (art. 5, co. 7 del Regolamento quadro).
- 6) I Consigli di Corso di studio prevedono, in sede di definizione del Regolamento didattico del Corso di studio, alcune attività integrative per ogni settore disciplinare o per gruppi di settori, ad uso esclusivo degli studenti che provengono per trasferimento. Trattasi di tesine, relazioni, esercitazioni pratiche, o altre attività ritenute idonee, volte comunque ad una verifica finale. Per ognuna di queste attività deve essere stabilito un certo numero di crediti idoneo ad agevolare le integrazioni. La scelta della specifica attività integrativa, necessaria nel caso concreto, è di competenza del Consiglio di Corso di studio.
- 7) Il Consiglio di Facoltà può prevedere forme di periodica revisione dei crediti acquisiti, al fine di valutarne la non obsolescenza dei contenuti conoscitivi. La dichiarazione di obsolescenza ha luogo solo previa acquisizione del parere del Dipartimento di riferimento della disciplina cui i crediti si riferiscono.
- 8) I Regolamenti Didattici di Corso di Studio possono prevedere il numero minimo di crediti da acquisire da parte dello studente in tempi determinati, diversificato per gli studenti impegnati a tempo pieno negli studi universitari o contestualmente impegnati in attività lavorative o di studio coerenti con il processo di formazione.

9) I Regolamenti Didattici di Corso di Studio possono prevedere un numero minimo di crediti da acquisire da parte dello studente per l'iscrizione all'anno di corso successivo, ciò consisterà, in relazione a quanto deliberato dai rispettivi Consigli di Corso di Studio, nel non avere a debito un numero di crediti complessivo da stabilire nei Regolamenti Didattici di Corso di Studio tra 15 e 30.

10) I Regolamenti Didattici di Corso di Studio possono determinare il numero di anni accademici di inattività consentiti agli studenti come previsto dall'articolo 149 del T.U. approvato con R.D. n.1592/1933, indicandoli tra un minimo di 4 anni accademici ed un massimo di 8 anni accademici, eventualmente diversificato per gli studenti impegnati a tempo pieno negli studi universitari o contestualmente impegnati in attività lavorative o di studio coerenti con il processo di formazione. Qualora i Regolamenti Didattici di Corso di Studio non determinino il numero di anni accademici di inattività consentiti, questo si ritiene stabilito in 8 anni accademici. Gli studenti che superino il numero di anni accademici di inattività consentiti decadono dalla qualità di studente.

Nei Regolamenti didattici di corso di studio potranno essere previste le seguenti ulteriori cause di decadenza dalla qualità di studente e precisamente:

- a) sospensione del corso di studio;
- b) condizione di studente fuori corso ai sensi dell'articolo 13 bis del presente Regolamento Didattico di Ateneo.

Per ognuna delle suddette cause di decadenza, i Regolamenti Didattici di Corso di studio dovranno precisare il numero di anni accademici di sospensione e/o di fuori corso, come sopra citati, consentiti agli studenti, indicandoli tra un minimo di 4 anni accademici ed un massimo di 8 anni accademici, eventualmente diversificato per gli studenti impegnati a tempo pieno negli studi universitari o contestualmente impegnati in attività lavorative o di studio coerenti con il processo di formazione.

Gli studenti che superino il numero di anni accademici stabiliti dal Regolamento didattico di corso di studio, relativamente alle situazioni indicate ai precedenti punti a) e b) decadono dalla qualità di studente.

Lo studente decaduto ha diritto comunque al rilascio di certificati attestanti gli atti di carriera scolastica compiuti e gli eventuali crediti acquisiti, tali certificati devono contenere l'informazione sulla decadenza nella quale è incorso lo studente.

La decadenza non colpisce coloro che abbiano superato tutti gli esami di profitto e siano in debito unicamente dell'esame finale di laurea o laurea specialistica

#### *Art. 13 bis – Studenti Fuori Corso*

- Sono considerati studenti fuori corso:
  - coloro che siano stati iscritti ed abbiano frequentato tutti gli insegnamenti richiesti per l'intero corso di studi e non abbiano superato i relativi esami finché non conseguano il titolo accademico;
  - coloro che, essendo stati iscritti ad un anno del proprio corso di studi non abbiano superato gli esami obbligatoriamente richiesti o non abbiano acquisito il numero minimo di crediti o non abbiano ottenuto l'attestazione di frequenza a tutti gli insegnamenti previsti per il passaggio all'anno di corso successivo. All'inizio dell'anno accademico lo studente potrà iscriversi all'anno successivo se avrà ridotto il debito di crediti come specificato dall'articolo 13 del presente regolamento, nonché superato gli esami obbligatoriamente richiesti e/o ottenuto l'attestazione di frequenza prevista.
  - coloro che, essendo stati iscritti ad un anno del proprio corso di studi ed essendo in possesso dei requisiti necessari per potersi iscrivere all'anno successivo, non abbiano chiesto, od ottenuto tale iscrizione, per tutta la durata dell'interruzione degli studi.

*Art. 15 – Attività formative a scelta dello studente e Piani di studio individuali*

- 1) L'ordinamento didattico di ciascun Corso di Studio, nel rispetto dei Decreti Ministeriali, indica il numero minimo e massimo di crediti riservati alle attività formative che lo studente può scegliere fra tutte quelle attivate o riconosciute dall'Ateneo nei termini di scadenza indicati dal Consiglio di corso di Studio.
- 2) La scelta di attività formative attivate presso corsi a numero programmato deve essere previamente approvata dal competente Consiglio di Corso di Studio.
- 3) I Regolamenti didattici di Corso di Studio, qualora prevedano la possibilità di presentazione di piani di studio individuali, ne determinano anche le regole di presentazione ed i criteri di approvazione che non possono comunque prescindere dal rispetto dell'Ordinamento didattico.
- 4) Per gli anni di corso successivi al primo, il termine per la presentazione dei piani di studio individuali è annualmente determinato dal Consiglio di Facoltà, sentiti i Consigli di Corso di Studio, entro il 30 giugno.
- 5) I Consigli di Corso di Studio, avvalendosi di apposite commissioni referenti, valutano i piani di studio individuali verificandone la congruità rispetto ai criteri di approvazione di cui al precedente terzo comma e si pronunciano in via definitiva entro il 31 ottobre. Lo studente, nel caso che la sua proposta non sia ritenuta approvabile, ha diritto ad essere ascoltato dalla Commissione.

*Art. 16 – Propedeuticità*

- 1) Il regolamento didattico di Corso di Studio può prevedere propedeuticità degli insegnamenti e di ogni altra attività formativa. Il controllo relativo alle propedeuticità è demandato alla competenza della Commissione in sede di esame.
- 2) Il regolamento didattico del Consiglio di Corso di Studio può prevedere criteri di verifica periodica delle carriere degli studenti.

*Art. 22 – Commissione d'esame*

- 1) I regolamenti didattici di Corso di Studio determinano le modalità di formazione e funzionamento delle Commissioni d'esame, assicurando in ogni caso l'intervento di almeno due membri di cui uno sia il docente responsabile della disciplina o dell'attività.
- 2) Le Commissioni sono nominate dai Consigli di Corso di Studio all'inizio di ciascun anno accademico. I medesimi Consigli possono delegare tale nomina ai rispettivi presidenti.
- 3) In caso di urgenza, il Preside di Facoltà può provvedere alla nomina delle Commissioni.
- 4) Qualora risulti necessario nominare contemporaneamente più sottocommissioni per la medesima verifica di profitto, il docente responsabile della disciplina o dell'attività ne propone la composizione ai Presidenti dei Consigli di Corso di Studio, assicurando in ogni caso la propria presenza attiva. Lo studente ha comunque il diritto di chiedere preventivamente, non oltre l'inizio dell'appello, di essere esaminato anche dal docente responsabile della disciplina o dell'attività, nonché prendere visione e discutere, con prosecuzione dell'esame orale, l'eventuale prova scritta, con modalità previste dal Consiglio di Corso di Studio sentita la Commissione didattica. Le sottocommissioni non possono essere formate solo da cultori della materia.

- 5) Qualora i progetti formativi fossero strutturati con l'adozione di corsi integrati, questi possono essere costituiti accorpando diversi insegnamenti anche di differenti settori scientifico-disciplinari al fine del conseguimento di un obiettivo formativo specifico comune. La Commissione è presieduta, di norma, dal responsabile/coordinatore di corso integrato, nominato dal Consiglio di Facoltà su proposta del Consiglio di Corso di Studio tra i docenti impegnati nell'attività didattica in quel corso integrato. Il responsabile/coordinatore di corso integrato proporrà al consiglio di corso di studio la composizione della commissione.

#### *Art. 28 – Prova finale*

- 1) Per il conseguimento della laurea, laurea specialistica e diploma di specializzazione lo studente deve superare una prova finale, i cui contenuti e modalità di svolgimento sono fissati dai singoli Regolamenti didattici di Corso di Studio, nel rispetto dei principi che seguono.
- 2) La prova finale per il conseguimento della laurea e del diploma di specializzazione è pubblica, può essere orale o scritta o pratica ed è valutata da un'apposita Commissione.
- 3) Per il conseguimento della laurea specialistica deve in ogni caso essere prevista la redazione di una tesi elaborata in modo originale dallo studente sotto la guida di un relatore. La tesi deve essere discussa pubblicamente nel corso della seduta di un'apposita Commissione, formata e nominata secondo quanto disposto dall'articolo 29.
- 4) La prova finale per il conseguimento della Laurea o della Laurea Specialistica deve essere redatta in lingua italiana o in lingua inglese. Ogni elaborato finale o tesi deve avere un abstract o un riassunto in italiano e in inglese. Le caratteristiche della prova finale sono determinate dagli ordinamenti didattici.
- 5) Il Senato Accademico dispone circa i termini per la domanda di ammissione alla prova finale. I Regolamenti Didattici di Corso di Studio dispongono circa i termini e modalità per l'attribuzione della tesi ove prevista, assicurano che l'attribuzione e responsabilità delle tesi siano ripartite equamente fra i docenti, per i quali l'assegnazione delle tesi costituisce un dovere istituzionale, e che ad ogni studente possa essere assegnata preferibilmente una tesi in una disciplina da lui indicata, provvedendo eventualmente all'assegnazione nell'ambito di discipline affini o richieste dal candidato in via subordinata. Il rispetto dei termini e modalità di attribuzione della tesi è affidato al controllo diretto ed esclusivo del docente.
- 6) I Consigli di Corso di Studio possono disporre, in via generale o per situazioni determinate, che l'argomento della tesi non debba necessariamente afferire ad una disciplina presente nel piano di studi del candidato e di cui abbia conseguito i relativi crediti formativi.
- 7) Per l'ammissione alla prova finale lo studente deve aver conseguito tutti i crediti formativi previsti dall'ordinamento didattico per le attività diverse dalla prova finale.
- 8) In ogni caso la prova finale è diretta alla verifica del raggiungimento degli obiettivi formativi cui il corso di studi è finalizzato. In ogni ordinamento devono essere previsti i CFU riservati alla prova finale.
- 9) La Commissione in via preliminare deve deliberare sull'ammissibilità del candidato alla prova finale.
- 10) La Commissione valuta il candidato, avendo riguardo al suo curriculum ed allo svolgimento della prova finale; la valutazione della Commissione è espressa in centodecimi. La prova si intende superata con una votazione minima di 66/110. La Commissione in caso di votazione massima (110/110) può concedere la lode su una decisione unanime.
- 11) Dello svolgimento e dell'esito della prova finale la Commissione redige apposito verbale.

- 12) Per il conseguimento del titolo di Dottorato di Ricerca si rinvia al regolamento adottato dall'Università e dalle norme vigenti.

*Art. 29 – Commissione per la prova finale*

Salvo quanto previsto dal D.M. 2/4/2001 relativo alla “Determinazione delle classi delle lauree universitarie delle professioni sanitarie” :

1) I Regolamenti didattici di Corso di Studio determinano la composizione e le modalità di funzionamento delle Commissioni per la prova finale, assicurando in ogni caso la presenza di almeno 7 membri, di cui almeno 5 debbono essere docenti di ruolo. Per la laurea di primo livello la composizione minima della commissione è ridotta ad almeno 5 membri, di cui almeno 3 docenti di ruolo.

2) Le Commissioni sono nominate dai Consigli di Corso di Studio. Essi possono delegare tale nomina ai rispettivi Presidenti o al Preside di Facoltà.

Milano, 04 settembre 2006

IL RETTORE □  
sac. prof. Luigi M. Verzé

